



Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi e versamenti fiscali.

Rep. atti n. 147/CU del 19 ottobre 2023.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 19 ottobre 2023:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a norma del quale il Presidente del Consiglio dei ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

VISTA la nota prot. DAGL n. 9085 del 4 ottobre 2023, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 22454, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso il decreto-legge in oggetto, approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'espressione del parere in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota prot. DAR n. 22466 del 4 ottobre 2023, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il citato decreto-legge alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI, all'UPI e a tutte le amministrazioni statali interessate, unitamente alle prescritte relazioni, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per l'11 ottobre 2023;

CONSIDERATO che, durante la predetta riunione tecnica, le Regioni e l'ANCI hanno comunicato di non avere, al momento, specifiche osservazioni;

CONSIDERATO che, in data 19 ottobre 2023, con documento acquisito al prot. DAR n. 23600 e diramato a tutte le amministrazioni interessate, in pari data, con nota prot. DAR n. 23612, l'ANCI ha fatto pervenire proposte emendative in relazione al decreto-legge in oggetto;

CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole, con la richiesta di valutare alcune proposte di modifica integrative al testo del provvedimento, di cui al documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato 1);
- l'ANCI ha espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute nel documento fatto pervenire all'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato 2);
- l'UPI ha espresso parere favorevole condividendo le proposte presentate dall'ANCI;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO l'intervento, nel corso della seduta odierna di questa Conferenza, del rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione, che, per quanto di propria competenza, ha espresso assenso all'accoglimento delle predette proposte emendative;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi e versamenti fiscali.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME



23/166/CU02/C7

**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29
SETTEMBRE 2023, N. 132, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN
MATERIA DI TERMINI NORMATIVI E VERSAMENTI FISCALI**

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole con la richiesta di valutare le seguenti proposte di modifica integrative al testo del provvedimento:

1. Proposta sostitutiva dell'articolo 1, comma 268, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234

1.268

All'articolo 1, comma 268, lett. a), le parole "anche per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "anche per gli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

Relazione illustrativa

Con gli emendamenti proposti si prorogano per l'anno 2024 le seguenti misure (prorogate al 31 dicembre 2023 dall'articolo 1, comma 268, lett. a) della L. 234/2021, come modificato dall'articolo 4, comma 3-bis del DL 198/2022) riguardanti la possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di:

- a) procedere, secondo quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, del D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020, al reclutamento di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547 della L. 145/2018, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di Co.Co.Co. di durata non superiore a sei mesi prorogabili anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001;
- b) conferire, secondo quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 5 del D.L. 18/2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di Co.Co.Co., con durata non superiore a sei mesi, al personale collocato in quiescenza del ruolo sanitario, sia dirigenziale che del comparto, e del profilo di operatore socio-sanitario, qualora risulti impossibile procedere alle assunzioni;
- c) conferire incarichi individuali a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 2-ter del D.L. 18/2020 previo avviso pubblico, al personale delle

professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari con procedure semplificate (selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni) qualora risulti impossibile utilizzare il personale già in servizio o ricorrere agli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore;

- d) conferire, secondo quanto previsto dall'articolo 2-ter, comma 5 del D.L. 18/2020, incarichi a tempo determinato con le procedure di cui alla precedente lettera c) per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione.

Le proroghe delle disposizioni di cui sopra sono finalizzate a consentire alle aziende ed enti del SSN di utilizzare anche per l'anno 2024 alcuni strumenti straordinari per attenuare le carenze di personale, in particolare sanitario, che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento e conseguentemente sono dirette a garantire i livelli essenziali assistenza.

2. Proposta sostitutiva dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15

4.2

Le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

Relazione illustrativa

Con l'emendamento proposto, attraverso il differimento al 31 dicembre 2024 del termine del 31 dicembre 2023 indicato dall'articolo 4, comma 2, del D.L. 228/2021, come modificato, da ultimo, dall'articolo 4, comma 9-quater del DL 198/2022, si determina la proroga fino alla stessa data del 31 dicembre 2024 delle disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies del DL 18/2020, che consentono ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale.

La proroga è giustificata dalla particolare situazione di carenza di medici di medicina generale e di medici specializzati in pediatria sul territorio.

A



3. *Proposta sostitutiva dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14*

4.3

All'articolo 4, comma 3, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

Relazione illustrativa

Con l'emendamento proposto si proroga fino al 31 dicembre 2024 la possibilità per le aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, già prevista dall'articolo 2-bis del D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020 (e prorogata, da ultimo, al 31 dicembre 2023 dalla norma di cui si propone la modifica) di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali anche se privi della specializzazione nella disciplina. L'ulteriore proroga si rende necessaria per il permanere della gravissima carenza di personale in alcune discipline mediche (quali, tra le altre, quelle d'emergenza-urgenza, di anestesia e rianimazione e di pediatria) per le quali i concorsi per il reclutamento di dirigenti medici specializzati vanno frequentemente deserti o nelle cui graduatorie è collocato un numero di candidati idonei largamente insufficiente a coprire i relativi fabbisogni e, conseguentemente, a garantire i livelli assistenziali minimi.


4. *Proposta sostitutiva dell'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.*

11.1

All'articolo 11, comma 1 le parole "Per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni 2023 e 2024" e le parole "50 milioni di euro" e "20 milioni di euro" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2023 e 67 milioni per l'anno 2024" e "20 milioni di euro per l'anno 2023 e 27 milioni di euro per l'anno 2024".

Relazione illustrativa

Con l'emendamento proposto si estende anche all'anno 2024 la possibilità per le aziende ed enti del SSN di ricorrere, per il personale medico e per il personale infermieristico operante presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri alle prestazioni aggiuntive previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro elevando la tariffa oraria rispettivamente fino a 100 euro e fino a 50 euro lordi onnicomprensivi. Conseguentemente viene aumentata l'entità della spesa. La necessità della proroga discende dal permanere della carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e dalla conseguente esigenza di rendere attrattiva per lo stesso personale l'effettuazione delle prestazioni aggiuntive (che non possono essere imposte



dalle aziende sanitarie ai propri dipendenti) riducendo così il ricorso alle esternalizzazioni.

5. Proposta sostitutiva dell'articolo 20 comma 11-bis del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75

20. 1. All'articolo 20, comma 1 le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2024" e le parole "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2024".

20. 11-bis. All'articolo 20, comma 11-bis le parole "31 dicembre 2022", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

Relazione illustrativa

Con gli emendamenti proposti al comma 1 dell'articolo 20 del D.lgs. 75/2017 si intendono allineare i termini per l'assunzione diretta a tempo indeterminato e per il conseguimento dei relativi requisiti del personale già reclutato a tempo determinato mediante procedure concorsuali a quelli previsti al secondo comma dello stesso articolo (31 dicembre 2024) in relazione al personale reclutato con rapporto di lavoro flessibile. Si intendono così evitare ingiustificate penalizzazioni di coloro che proprio per aver già superato una procedura concorsuale ed essere già stati dipendenti di pubbliche amministrazioni avrebbero maggior titolo al passaggio al rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Con la modifica al comma 11-bis si vuole poi sanare un ulteriore disallineamento tra le previsioni riguardanti la stabilizzazione del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale e le previsioni generali dei commi 1 e 2. Il comma 11-bis prevedeva, infatti, che per le citate categorie di personale del SSN la stabilizzazione potesse intervenire solo fino al 2022 e con requisiti maturati alla stessa data. Invece, nei confronti del rimanente personale del SSN è consentita l'applicazione, in quanto riguardanti tutte le pubbliche amministrazioni, delle previsioni di cui ai commi 1 e 2, con i diversi e più lunghi termini per l'effettuazione delle assunzioni e per il conseguimento dei requisiti. Anche in relazione a questa fattispecie con l'emendamento si fa venir meno una disparità di trattamento del tutto ingiustificata (Tra l'altro per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico il comma 11-bis costituiva norma di maggior favore in relazione ai termini originariamente previsti ai commi 1 e 2).

6. Proposta emendativa- Fondino premialità sanità

1. All'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. A decorrere dall'anno 2024, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed i relativi criteri di riparto sono indicati annualmente



dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e stabiliti con decreto del Ministro della salute, d'Intesa con il Ministro dell'Economia e finanze e previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La quota premiale è pari allo 0,5 per cento delle predette risorse. “

Relazione illustrativa

La norma prevede che a decorrere dal 2024 diventi strutturale la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 almeno per un importo pari allo 0,50%.

La quota premiale e i criteri di riparto sono indicati annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e stabiliti con decreto del Ministro della salute, d'Intesa con il Ministro dell'Economia e finanze e previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

7. Proposta emendativa - Emersione Irregolari

All'art. 1 comma XX è aggiunta la seguente disposizione:

“Ai fini del concorso all'equilibrio del settore sanitario per l'anno 2023 le risorse di cui all'art. 103 comma 24 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020, che risultano non ancora assegnate alle Regioni e Province autonome e relative agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 sono distribuite nella misura dell'80% alle Regioni e Province autonome secondo i criteri di ripartizione definiti dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 giugno 2022 recante il riparto tra le Regioni e Province Autonome delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari. Il conguaglio delle restanti risorse sarà complessivamente ripartito tra le Regioni e Province Autonome a seguito dell'esito relativo alla valutazione delle domande di regolarizzazione presentate”

Relazione illustrativa

Con l'art. 103, comma 24 del Decreto-legge n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, sono stati stanziati 170 milioni per l'anno 2020 e 340 milioni a decorrere dall'anno 2021 per il finanziamento dell'assistenza sanitaria a favore dei lavoratori irregolari emersi con la procedura prevista dalla suddetta norma. Lo stanziamento di 340 milioni annui, a valere sul fondo sanitario, è stato reiterato anche per gli esercizi 2022 e 2023.

Ad oggi, risulta che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali abbia adottato soltanto il Decreto Ministeriale 16 giugno 2022 con il quale, tenuto




conto degli esiti dell'esame del 39,42% delle domande di regolarizzazione di lavoratori presentate, è stata ripartita tra le Regioni e Province Autonome la corrispondente quota di risorse stanziata per gli anni 2020 e 2021, per un importo di 67.014.000,00 euro relativi all'anno 2020 e di 134.028.000,00 euro relativi all'anno 2021, per un importo complessivo di 201.042.000,00 euro.

Pertanto, in relazione alle quote residue degli anni 2020 e 2021 ed alle intere quote degli anni 2022 e 2023, restano ancora da ripartire a Regioni e Province Autonome 988.958.000,00 euro. Considerato che le risorse risultano già stanziata nell'ambito del fondo sanitario nazionale si ritiene che sussistano tutti i presupposti per completare il riparto tra le Regioni delle risorse in questione, prevedendo l'erogazione di almeno l'80%. Il restante 20% verrà ripartito a conguaglio delle domande effettivamente presentate negli anni in oggetto (considerati cumulativamente).

Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

Roma, 19 ottobre 2023





CONFERENZA UNIFICATA

19 ottobre 2023

Punto 2) all'o.d.g.:

**PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 2023, N. 132, RECANTE DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI E VERSAMENTI FISCALI**

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Sommario

Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022	3
Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione	3
Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto	4
Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali (adeguamento livelli di progettazione a nuovo Codice appalti)	5
Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti (art. 21 dl 104/2023)	6
Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU	6



Handwritten signature or initials.

Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022

Dopo L'articolo 6 è inserito il seguente:

Articolo 6-bis "Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022"

All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre 2023".

Motivazione

La rendicontazione degli obiettivi di servizio riguardanti le risorse integrative del Fondo di solidarietà comunale assegnate nel 2022, a fronte dell'obbligo di raggiungimento di determinati risultati, ha riguardato per la prima volta la quasi totalità dei Comuni su un ventaglio ampio di servizi. Infatti, dopo l'avvio nel 2021 dell'assegnazione di fondi con riferimento ai soli servizi sociali comunali a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, nel 2022 l'incentivo al potenziamento dei servizi sociali ha coinvolto anche i Comuni delle Isole e si sono aggiunti dispositivi analoghi relativi agli asili nido e al trasporto scolastico di studenti con disabilità.

Le operazioni di rendicontazione hanno consentito al 31 luglio scorso di acquisire quasi il 90% delle rendicontazioni comunali. Il supporto ai Comuni è proseguito anche successivamente alla scadenza, al fine di limitare i rischi di mancate rendicontazioni, che costituirebbe un problema sotto un duplice profilo: da un lato, l'obbligo di recupero dei fondi assegnati previsto a normativa vigente per l'assenza di rendicontazione; dall'altro, la minor significatività delle informazioni acquisite con le relazioni di monitoraggio e rendicontazione, da utilizzare sia ai fini del calcolo dei fabbisogni standard, sia per meglio calibrare gli obiettivi di servizio dei prossimi anni.

L'ulteriore proroga del termine al 30 ottobre permetterebbe l'acquisizione della totalità delle rendicontazioni con vantaggi evidenti per l'intero sistema degli obiettivi di servizio

Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione

Dopo L'articolo 6 è inserito il seguente:

Articolo 6-bis "Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione"

All'articolo 16, comma 9-ter del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027".

Motivazione

La proposta determina la decorrenza dell'applicazione dei nuovi principi contabili riguardanti l'approvazione del bilancio di previsione (come previsto dal Decreto MEF 25 luglio 2023, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 181 del 4 agosto 2023) a partire dal triennio 2025-2027.

La modifica in commento garantisce, anzitutto, l'assimilazione dei nuovi principi contabili alla luce del fatto che il cd. "bilancio tecnico" e la previsione di un "atto di indirizzo" da parte della Giunta, anch'esso da presentare entro la medesima data del 15 settembre, costituiscono una novità assoluta la cui implementazione non è affatto semplice e immediata.

Va altresì considerato che, le difficoltà finanziarie registrate dagli enti locali per la chiusura del bilancio di previsione 2023-2025, connesse all'insediamento dei nuovi consigli comunali ed alle eccezionali urgenze derivanti dai recenti eventi atmosferici straordinari, hanno



comportato la proroga del termine per la deliberazione delle previsioni di bilancio 2023 al 15 settembre scorso, con ulteriori problemi per gli enti locali interessati ad applicare i nuovi cambiamenti richiesti dal Decreto MEF 25 luglio 2023.

La proroga richiesta consente altresì, di attivare le iniziative necessarie per dare certezza formale alla determinazione degli stanziamenti, in particolare sul versante dell'entrata, le cui componenti sono spesso definite soltanto con la legge di bilancio o anche con provvedimenti successivi. Vale la pena sottolineare il fatto che la rigidità strutturale dei bilanci degli enti locali rende essenziale la conoscenza di tali componenti, sia per assicurare finanziamenti ordinari di spese non comprimibili, sia per esercitare le possibili scelte discrezionali in capo a ciascun ente.

Pertanto, in assenza della modifica proposta, per diversi enti locali, già in affanno nell'approvazione dei bilanci entro i termini stabiliti, si verificherebbe il paradosso di un ulteriore appesantimento del sistema di approvazione con l'emersione di nuovi ritardi ed ulteriori effetti indesiderati.

Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto

Dopo L'articolo 6 è inserito il seguente:

Articolo 6-bis "Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto"

Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è così sostituito:

«1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»

Motivazione

La norma proposta posticipa di un ulteriore anno l'obbligo di iscrizione del FAL nel bilancio degli enti in stato di dissesto, di cui all'articolo 16 del dl 115/2022. Il posticipo è necessario, in primo luogo, per non determinare ulteriori condizioni di aggravamento per gli enti in fase di gestione del bilancio stabilmente riequilibrato, attraverso il quale si dovrebbe compiere il percorso di risanamento post-dissesto, che non hanno margini per assorbire l'aggravio costituito da una quota – spesso di rilevanti dimensioni – di ammortamento del disavanzo connesso alle anticipazioni. Deve essere chiaro che tale posticipo non determina alcun effetto



riduttivo degli obblighi di restituzione delle anticipazioni che restano in capo all'ente sul versante della competenza economico-finanziaria.

Va in secondo luogo ricordato che è in corso un processo di revisione del Testo unico degli enti locali, nel cui ambito si confida di poter registrare una sistemazione della complessa materia dei disavanzi da Fondo anticipazione liquidità, sotto il duplice profilo del rigore contabile e della sostenibilità.

Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali (adeguamento livelli di progettazione a nuovo Codice appalti)

Dopo L'articolo 6 è inserito il seguente:

Articolo 6-bis "Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti (art. 204 TUEL)"

In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".

Motivazione

A seguito dell'approvazione della riforma del codice degli appalti di cui al d.lgs. n. 36/2023 è stata eliminata la nozione di progetto "esecutivo" nell'individuazione delle diverse fasi di progettazione degli investimenti in opere pubbliche, a favore di un contestuale rafforzamento della nozione di "fattibilità tecnico economica" dell'intervento. I livelli di progettazione attualmente previsti si riducono dunque a due: il "progetto di fattibilità tecnico-economica" e il "progetto esecutivo", in luogo dei precedenti tre ("progetto preliminare"; "progetto definitivo"; "progetto esecutivo").

Tale modifica confligge con le disposizioni del TUEL (art. 204, co. 2, lett. e) in materia di clausole e condizioni per la stipula di contratti di mutuo tra gli enti locali e gli istituti di credito che richiedono l'approvazione "del progetto definitivo o esecutivo". Questa incoerenza può costituire un grave ostacolo al normale dispiegarsi delle attività di investimento degli enti locali, sotto il profilo dell'acquisizione di risorse attraverso accensione di prestiti. La questione riguarda anche i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, pur formalmente esclusa dalle condizioni di cui al comma 2, che si è sempre conformata per consolidata prassi a tali clausole, compresa quella riguardante il livello di progettazione richiesto.

La norma proposta riconduce la clausola connessa al livello di progettazione all'avvenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica, livello iniziale che è stato però significativamente rafforzato dalla recente riforma del Codice degli appalti, come si evince dalle prescrizioni dell'art. 41, co. 6, del Codice stesso e, pertanto, fornisce un solido riferimento per assicurare la robustezza dell'impianto progettuale sul quale si poggia il progetto di investimento oggetto di richiesta di finanziamento.

Peraltro, lo stesso nuovo Codice prevede, in materia di coordinamento con la disciplina delle varianti urbanistiche che "il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo" (art. 41, co. 7) e, più in generale, che «ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, [...] si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del [nuovo] codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal [nuovo] codice stesso» (art. 226, co.5).



Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti (art. 21 dl 104/2023)

All'articolo 21 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 1 le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle parole "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".

Motivazione

La modifica proposta consente di non limitare i beneficiari dell'anticipazione agli enti che non abbiano mai goduto di precedenti erogazioni, bensì di assicurare che l'ulteriore erogazione avvenga in ogni caso fino a concorrenza dell'ammontare della massa passiva censita con il dissesto anche considerando eventuali anticipazioni già accordate.

Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU

Dopo L'articolo 6 è inserito il seguente:

Articolo 6-bis "Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU"

In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.

Motivazione

La fase di sperimentazione per la compilazione dell'applicativo informatico del Prospetto aliquote IMU, avviata dal MEF durante il mese di ottobre 2023, sta mettendo in evidenza importanti carenze sulle fattispecie IMU considerate, tra le quali si segnala la previsione di agevolazioni da disporre in costanza di eventi calamitosi, ma non solo. Pertanto, si ritiene opportuno prorogare di un anno l'obbligo di utilizzare il Prospetto da parte dei Comuni, rinviandolo al 2025.

